

ACCORDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DI CHIRURGIA TORACICA PER I PAZIENTI CON PATOLOGIA ONCOLOGICA DEL POLMONE

TRA

La **ASL di Rieti**, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti, giusta Deliberazione n. 1/DG del 01.03.2023, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42

E

L'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Marina Cerimele, per la carica domiciliata presso la sede dell'Istituto, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto;

PREMESSO

- Che la Regione Lazio ha realizzato la "Rete assistenziale tumore del Polmone nel Lazio", per le attività previste nei Programmi Operativi 2013-2015 sulla Rete Oncologica, ai sensi del DCA n. U00247/2014;
- Che il DCA n. 419 del 04/09/2015 prevede l'organizzazione del DMT (Disease Management Team) e dei centri di Riferimento per il Tumore del polmone;
- Che l'ASL di Rieti non è dotata di Struttura Complessa di Chirurgia Toracica, e che gli IFO sono individuati dal DCA n. 419 del 04/09/2015 quale Centro di Riferimento per la Rete sopra indicata;
- Che con nota prot. n. 4525 del 19/01/2023, la ASL di Rieti ha proposto la formalizzazione di rapporto convenzionale teso a fornire un servizio di attività assistenziali di chirurgia toracica per i pazienti con patologia oncologica del polmone;
- Che la Struttura Complessa di Chirurgia Toracica degli IFO, nella persona del suo Direttore, ha espresso la propria disponibilità ad effettuare, al di fuori dell'orario di servizio dei dirigenti medici a Lui afferenti, prestazioni a favore dei pazienti provenienti dall'ASL di Rieti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 *Premesse*

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 **Oggetto**

Il presente accordo ha per oggetto le attività clinico-assistenziali specialistiche relative alle discipline di Chirurgia Toracica Oncologica e di Diagnostica Interventistica, con particolare riferimento alle tecniche finalizzate alla tipizzazione, caratterizzazione genomico-molecolare, stadiazione, e cura (trattamenti con intento radicale e palliativi) delle Neoplasie maligne del torace, quali la chirurgia dei tumori early-stage e localmente avanzati del polmone, della pleura, del mediastino, dell'esofago, della trachea e della parete toracica, nonché delle prestazioni diagnostiche per le patologie tumorali del polmone, diagnostica endoscopica (broncoscopia a fibre ottiche, ecoendoscopia ed ecobroncoscopia finalizzate a biopsie ecoguidate transesofagee e transbronchiali); diagnostica invasiva radiologica (FNAB e Core-Biopses TC- guidate).

In tale contesto rimane inteso che la U.O.C. di Chirurgia Toracica dell'IFO sarà responsabile per la presa in carico dei pazienti inviati dalla ASL Rieti nell'ambito del percorso indicato.

Inoltre, il Direttore della U.O.C. di Chirurgia Toracica dell'IFO e il Direttore della UOC Oncologia Medica della ASL di Rieti o loro delegati, parteciperanno agli incontri per la discussione dei casi clinici meritevoli di valutazione interdisciplinare.

Art. 3 **Modalità di svolgimento delle attività**

La Asl Rieti e l'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri, attraverso i centri aderenti al progetto, si impegnano a:

1. effettuare counselling ed acquisizione consensi informati;
2. condividere scelte diagnostico- terapeutiche per i casi più complessi;
3. realizzare la stesura dei consensi informati condivisi;

Art. 4 **Referente Aziendale**

Per la fase attuativa dell'accordo, le Aziende hanno individuato quale Referente dell'Azienda per gli adempimenti collegati alla presente convenzione rispettivamente:

- La Dott.ssa Anna Ceribelli, Direttore U.O.C. Oncologia, Presidio Ospedaliero S. Camillo De Lellis;
- Il Prof. Francesco Facciolo, Direttore U.O.C. di Chirurgia Toracica degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri- IRCCS;

Al Referente dell'Azienda competono le attività di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità nonché ogni altro adempimento tecnico-sanitario relativo all'esecuzione della convenzione.

Art. 5 ***Responsabilità***

Con il presente Accordo l'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri condivide con l'ASL Rieti, che accetta, la realizzazione del servizio sopraindicato sotto il profilo della collaborazione e senza rinunciare all'assistenza diretta di competenza di ciascuna parte.

Art. 6 ***Trattamento dei dati personali***

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ss.mm.ii.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.

Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazioni stabilite dalla legge.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti, nell'ambito della presente convenzione, assumono la veste di:

- ASL Rieti – Titolare del Trattamento;
- IFO – Responsabile del Trattamento.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate. Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 7 Durata della convenzione

Il presente Accordo ha la durata di 3 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC o lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 15 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Sarà facoltà dell'Asl Rieti richiedere eventuale rinnovo della convenzione con le medesime forme e modalità previste per la stipula.

È in ogni caso riconosciuta facoltà alle parti di risolvere il presente accordo in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza e/o dei piani attuativi di cui al presente atto.

Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata.

Art. 8 Oneri economici

Per le attività prestate all'interno del presente accordo non è previsto alcun corrispettivo a favore delle aziende e dei dirigenti medici coinvolti.

Il costo delle prestazioni diagnostiche eseguite presso gli IFO dai pazienti provenienti dalla ASL di Rieti dovrà essere coperto da quest'ultimi tramite il pagamento del ticket secondo il Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Art. 9 Modifiche della normativa

La presente convenzione si intenderà aggiornata in ogni momento qualora sopraggiunte modifiche compatibili con il proseguimento della convenzione stessa vengano a modificarne i contenuti.

Art. 10
Recesso – Risoluzione

La convenzione cessa alla data di scadenza fissata senza necessità di ulteriore comunicazione al riguardo.

Sarà facoltà dell’Azienda di procedere ad una nuova stipula della convenzione con le medesime forme e modalità previste dall’art. 2 del presente atto.

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento della presente convenzione, mediante comunicazione scritta all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o equivalenti, da comunicarsi entro 90 giorni prima.

L’Azienda può, inoltre, recedere dalla convenzione in ogni momento nel caso in cui accerti che lo svolgimento del servizio non avvenga nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente atto convenzionale e negli altri atti in esso richiamati, e in ogni caso di inadempimento contrattuale.

La convenzione è risolta di diritto, senza la necessità di preavviso, in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione reiterata degli obblighi e delle condizioni convenzionali, violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, perdita dei requisiti di idoneità da parte del soggetto convenzionato.

Art 11
Sottoscrizione dell’accordo

La sottoscrizione della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.e.ii. e dell’art. 24 del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.e.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo PEC.

Art. 12
Foro competente

Il mancato rispetto di uno degli articoli previsti dalla presente convenzione può costituire motivo di recesso della stessa.

Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo, il Foro competente in via esclusiva è quello di Rieti. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per l’ASL di Rieti

Per l’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Il Direttore Generale f.f.
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Marina Cerimele)